

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 9.

TIZIANA MAIOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, il deputato Vita è in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Affidamento ai vicepresidenti di un gruppo parlamentare di poteri attribuiti dal regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare lega nord per l'indipendenza della Padania, Domenico Comino, ha reso noto di aver affidato ai vicepresidenti del gruppo stesso, Pietro Fontanini, Enrico Cavaliere e Giacomo Stucchi, l'esercizio dei poteri attribuiti dal regolamento al presidente del gruppo, in caso di sua assenza o impedimento, come previsto dall'articolo 15, comma 2, del regolamento della Camera.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 9,03).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Sandro Delmastro delle Vedove (Doc. IV-*quater*, n. 44).

Ricordo che nella riunione del 9 giugno 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto ad assegnare a ciascun gruppo, per l'esame del documento, un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Sandro Delmastro delle Vedove). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Delmastro delle Vedove nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, della Costituzione.

(Discussione - Doc. IV-*quater*, n. 44)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-*quater*, n. 44.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pecorella.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*.
Con atto in data 9 luglio 1998, la

massoneria italiana-grande oriente d'Italia-palazzo Giustiniani ha citato l'onorevole Sandro Delmastro delle Vedove davanti al tribunale civile di Biella perché fosse accertata e dichiarata la sua responsabilità *ex* articolo 2043 in relazione alle dichiarazioni rese in diverse occasioni e quindi fosse condannato al risarcimento del danno.

I fatti contenuti nell'atto introduttivo del giudizio hanno tutti per oggetto dichiarazioni dell'onorevole Delmastro delle Vedove rese in più occasioni.

In particolare, l'onorevole Delmastro delle Vedove, nella seduta del 27 ottobre 1997 del consiglio comunale di Biella, intervenendo in ordine ad una mozione riguardante la massoneria, ebbe a dichiarare: « non credo proprio che là dentro »-riferendosi alle logge - « si discutesse dei principi della filosofia ». Nell'atto sono poi riportate altre dichiarazioni di analogo contenuto. In quella stessa occasione, in particolare, l'onorevole Delmastro delle Vedove ha accusato le logge massoniche di Biella di aver esercitato illecite pressioni sulle nomine di gran parte dei funzionari della locale USL.

In data 30 ottobre 1997, sul periodico locale *Il Biellese* appariva poi un articolo dal titolo: « I massoni: "nessun confronto con AN" », nel quale venivano riprese alcune affermazioni in ordine al grande oriente d'Italia.

Infine, in data 7 novembre 1997, sul periodico locale *La Nuova Provincia*, nella rubrica « Parola ai lettori », veniva pubblicata una lettera dell'avvocato Delmastro delle Vedove nella quale affermava : « prendo dunque atto che il grande oriente d'Italia è composto da liberi muratori che vogliono continuare a lavorare... in nero, e non nell'edilizia ».

In data 2 luglio 1998, veniva presentata una interrogazione parlamentare dell'onorevole Delmastro delle Vedove, indirizzata al ministro dell'interno, con la quale, in relazione alla scoperta dell'alloggio utilizzato da Licio Gelli, chiedeva di sapere se fossero definitivamente completate ed esaurite le indagini relative all'esistenza di un rapporto organico tra P2 e massoneria

ufficiale e se non si ponesse il problema di una riflessione circa l'eventualità della persistenza o della sussistenza di un rapporto organico tra la massoneria ufficiale e Licio Gelli e quindi la P2.

È da tenere particolarmente presente che in relazione ai primi episodi non vi fu alcuna reazione da parte della massoneria-grande oriente d'Italia, la quale intervenne solo successivamente alla presentazione dell'interrogazione parlamentare.

Tutte le affermazioni attribuite all'onorevole Delmastro delle Vedove concernono situazioni di evidente rilevanza politica e si collegano alla funzione che egli ha, come parlamentare, di richiamare all'attenzione delle istituzioni e della opinione pubblica fenomeni di specifico interesse collettivo. Lo dimostra il ricordato atto parlamentare, che del resto è cronologicamente assai prossimo all'atto di citazione.

Per questi motivi, la Giunta propone che sia dichiarata la insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Sandro Delmastro delle Vedove, così come risultanti dall'atto di citazione avanti il tribunale di Biella recante la data 9 luglio 1998.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ai voti.

(Votazione - Doc. IV quater, n. 44)

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 44, concernono opinioni espresse dal deputato Sandro Delmastro Delle Vedove nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(È approvata).

Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge Scoca; Nicola Pasetto e Alberto Giorgetti; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carmelo Carrara; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; d'iniziativa del Governo; Pisapia ed altri: Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di nomina a giudice onorario aggregato. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707) (ore 9,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge Scoca; Nicola Pasetto; Alberto Giorgetti; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carmelo Carrara; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; d'iniziativa del Governo; Pisapia ed altri: Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di nomina a giudice onorario aggregato. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Ricordo che nella seduta del 25 settembre 1998 si è svolta la discussione sulle linee generali, ed ha replicato il relatore, avendo il rappresentante del Governo rinunciato alla replica.

(Contingentamento dei tempi seguito esame — A.C. 411)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 17 dicembre 1998 della Conferenza dei presidenti di Gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento all'organizzazione dei tempi per l'esame degli articoli sino alla votazione finale, che risultano così ripartiti:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 11 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 20 minuti è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 55 minuti;

forza Italia: 42 minuti;

alleanza nazionale: 37 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 29 minuti;

UDR: 23 minuti;

comunista: 21 minuti;

rinnovamento italiano: 21 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 37 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 8 minuti; rifondazione comunista: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Italia dei valori: 5 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti.

PRESIDENTE. Sarebbe utile che i componenti la Commissione fossero presenti in aula...!

ELIO VITO. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Certamente, anche il Governo!

A questo punto sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,10, è ripresa alle 9,15.

PRESIDENTE. Rammento al presidente della Commissione giustizia, ai colleghi e al rappresentante del Governo che debbono essere in aula all'inizio della seduta!

Onorevole sottosegretario, lei deve essere presente in aula alle 9...!

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Come risulta dal testo del provvedimento in esame, lo stesso ha a che vedere con una rilevante parte del codice di procedura civile, del codice di procedura penale e con disposizioni dell'ordinamento giudiziario; tant'è che esso raccoglie i contenuti di diciannove proposte di legge e di un disegno di legge del Governo.

Ricordo che il ministro di giustizia sia in Commissione sia in aula, rispondendo ad una interpellanza, ebbe a dire che effettivamente la struttura del testo di legge in esame avrebbe reso estremamente difficile rispettare i tempi previsti per l'entrata in vigore del giudice unico e che, quindi, sarebbe stata assolutamente opportuna la separazione della parte relativa al rito sul giudice unico dalle altre parti che nulla hanno a che vedere con il problema della attuazione della normativa sul giudice unico. In effetti, mi pare assolutamente impossibile, da un lato, riuscire a coordinare questa normativa con le varie parti del codice che vengono toccate dalla stessa e, dall'altro lato, arrivare tempestivamente alla realizzazione ed alla attuazione del giudice unico, dovendosi affrontare temi delicatissimi e di grande portata sia costituzionale sia tecnica.

Mi pare, quindi, che la posizione del Governo su questo punto e del ministro in particolare fosse la più ragionevole. Ci troviamo in presenza di un intervento che è, per sua natura, organico, che riguarda il processo e la pena e che si concilia malamente con una discussione che non sia sufficientemente approfondita e sufficientemente chiara.

Ciò detto, la proposta che formulo a nome del mio gruppo è quella di rinviare il provvedimento in Commissione, in modo da realizzare quello che era l'indirizzo dello stesso Governo ovvero separare la parte sul rito relativa al giudice monocratico dalle altre parti che con questo nulla hanno a che fare. In concreto, quindi, si chiede di esaminare la possibilità di rinviare in Commissione il provvedimento per dar corso, in fondo, a quella che era la stessa posizione assunta dal ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, se non ho compreso male, lei chiede il rinvio in Commissione del provvedimento al fine di valutare la separazione dei primi diciotto articoli — se non ricordo male — dal resto. È così?

GAETANO PECORELLA. Presidente, si tratterebbe, in realtà, dell'articolo 47, che è quello che contiene tutta la parte sul rito del giudice monocratico, la quale potrebbe essere discussa e probabilmente — dato il numero e la natura degli emendamenti che sono molto semplici — approvata in tempi molto brevi.

PRESIDENTE. Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, sulla proposta testé formulata dall'onorevole Pecorella darò la parola ad un deputato per gruppo.

Ha pertanto facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, credo che la volontà del ministro Diliberto sia stata interpretata in modo unilaterale. Il ministro ha posto fermamente l'esigenza di fare entrare in vigore la legge sul giudice unico nei termini previsti e pertanto chiede che la normativa relativa sia approvata in tempi tali da permettere agli uffici competenti l'adeguamento delle strutture.

Non credo che il ministro, nel ribadire ciò, abbia voluto lasciar intendere di essere favorevole allo stralcio, fin da

questo momento, solo dell'articolo 47 del provvedimento, e quindi della parte relativa alle norme strettamente connesse con il giudice unico. Egli ha inteso, invece, rimettersi alla volontà del Parlamento nel senso che, se il provvedimento, così come è stato proposto, può essere approvato in termini rapidi, il ministro non è contrario, tutt'altro. Se, invece, nella discussione in aula dovessero sorgere difficoltà insormontabili su alcune parti del provvedimento, si potrebbe anche aderire alla proposta avanzata. Comunque, in quest'ultima ipotesi — che peraltro il ministro non si augura — si potrebbe anche approvare il provvedimento per intero, stralciando però l'articolo 22 che riguarda l'udienza predibattimentale: questa è ovviamente una proposta completamente diversa rispetto a quella avanzata dal rappresentante del gruppo di forza Italia.

Chiedo comunque all'Assemblea di iniziare l'esame del provvedimento e di verificare se ci sono le condizioni per approvarlo interamente.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Signor Presidente, intendo giocare a tutto campo tant'è che chiedo al Governo se non sia più opportuno e costruttivo parlare con chiarezza.

È di tutta evidenza che il Governo, costantemente rappresentato anche durante lo svolgimento dei lavori in Commissione, auspica che si licenzino solo quelle parti del provvedimento che consentono l'entrata in vigore delle norme relative al procedimento dinanzi al giudice di pace. Non credo di svelare nulla di impudico quando attribuisco, secondo verità, al Governo tale intendimento.

Il sottosegretario Li Calzi, per esigenze che attengono alla diplomazia politica interna al Governo, ci fornisce una interpretazione del pensiero del ministro Diliberto...

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Autentica!

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
...dicendo: non credo che intendesse dire che altre parti non le voglia. Mettiamo da parte questa diplomazia! Quando le cose sono chiare, quando sia il Governo che l'opposizione hanno chiara un'idea e hanno perfino, in parte, qualche finalità, seppur minima, in comune, non vedo l'esigenza di questa diplomazia.

Qual è il problema? Il problema, peraltro già emerso nel corso del lungo dibattito, è che l'intero provvedimento non ha possibilità di essere approvato in maniera tempestiva e serena. Non è possibile che ciò avvenga in tempi rapidi e tempestivi e l'opposizione non può favorire tutto ciò. Non solo: è dimostrato dal lavoro serio, costruttivo, vivace ma sereno svolto in Commissione che ci sono alcune parti del provvedimento che incidono sul sistema sanzionatorio e norme eterogenee, come ad esempio quella che prevede sanzioni per chi indebitamente divulga notizie o atti relativi a procedimenti penali — peraltro, questioni delicatissime —, che trovano sensibili tutti i gruppi parlamentari, ma che non sono attinenti all'argomento che prioritariamente stiamo trattando. Allora, è pensiero diffusissimo, non solo all'interno del Governo, che se vogliamo raggiungere comunque un risultato, più o meno gradito (potrebbero infatti esserci, e ci sono, forze dell'opposizione che non ritengono, ad esempio, la riforma del giudice unico di primo grado un passo avanti né un miglioramento: ma, tant'è, la maggioranza ha espresso questa volontà politica), sia opportuno far sì che ciò avvenga con i minori dissesti possibili ed anche con la maggiore chiarezza e semplicità normativa e funzionale possibile. Se, quindi, vi è un punto di convergenza, esso sta nella volontà di consentire l'approvazione, sia pure dopo il debito e serrato confronto, delle parti che riguardano la materiale entrata in vigore del giudice unico di primo grado: non si capisce allora perché, se le vere volontà del Governo e, tutto sommato, dell'oppo-

sizione vanno in questa direzione, si debba continuare a fare schermaglie diplomatiche, impedendo il raggiungimento di questo punto di convergenza che è a portata di mano, stralciando tutte le altre materie.

Ho fatto riferimento ad una sola questione e per brevità ricordo solamente questa: il sistema sanzionatorio. È stato il Governo, per bocca della sua rappresentante, ad affermare ieri in Commissione che sono al lavoro presso il ministero due commissioni impegnate nel rivedere in maniera organica il sistema sanzionatorio (pene alternative, quantificazione delle pene, qualità delle stesse, e così via): perché, allora, dobbiamo anticipare in modo scoordinato, estremamente frammentario e settoriale una materia di questo genere? Tale punto di vista è largamente condiviso ed io sinceramente credo che la maggioranza non debba farsi prendere dalla discutibile e non so quanto spiegabile ingordigia di varare in maniera arlecchinesca, all'interno di questa normativa, singole disposizioni che probabilmente verrebbero poi smentite da lavori successivi, financo di parte governativa.

Mi pare, quindi, che si possa convergere serenamente sulla proposta di stralcio di gran parte della materia, per ridurla all'essenziale. A nome del mio gruppo aderisco, pertanto, all'impostazione serena, chiara, precisa e ragionevole del collega Pecorella, che si sostanzia nella proposta non di tornare in Commissione per non uscirne più, ma di tornarvi perché in quella sede — come siamo già stati in grado di fare — ci si confronti concretamente, licenziando le parti che consentiranno veramente di rispettare non voglio dire l'auspicio del ministro Diliberto — perché quello appartiene a lui e non all'opposizione —, ma certo le volontà convergenti di far funzionare se non altro al meno peggio le nostre strutture giudiziarie e le nostre sempre tormentate procedure.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Signor Presidente, non so se ho interpretato in maniera corretta l'intervento del ministro in Commissione, ma credo comunque di essere in buona compagnia, perché confrontando le mie idee con quelle di altri colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, sono giunto alla conclusione che non vi è stata una richiesta e nemmeno una prospettazione implicita, da parte del rappresentante del Governo, di stralciare alcunché dal provvedimento. Abbiamo colto invece nelle parole del ministro un invito abbastanza pressante a consentire la piena applicazione di quella che è già una legge dello Stato.

Vorrei tra l'altro ricordare all'onorevole Benedetti Valentini che vi è stata una larga maggioranza nella votazione della legge istitutiva del giudice unico di primo grado, mentre vi è stato soltanto un rinvio nella sua pratica applicazione, spostata al 2 giugno 1999. Pertanto, l'impegno della Commissione, dell'Assemblea e di tutti i parlamentari è quello di fare in modo che non vi sia un inceppamento a valle, il giorno successivo all'effettiva entrata in vigore, a causa della mancata approvazione di una serie di provvedimenti satellitari che sono tutti funzionali rispetto alla possibilità di istituzione reale e non soltanto formale del giudice unico di primo grado.

Il testo di cui oggi parliamo nasceva originariamente da un'ipotesi — mi si passi il termine — minimale che era stata proposta dal Governo, il quale in qualche modo voleva amalgamare la possibilità di funzionamento del rito monocratico con una sostanziale sovrapposizione rispetto all'ex rito pretorio, con l'aggiustamento reso indispensabile dalla diversità del meccanismo. La Commissione (se non ricordo male all'unanimità, ma comunque sicuramente a stragrande maggioranza) sollecitò il relatore ed il presidente a fare in modo che non venisse persa l'opportunità che si offriva di intercettare una serie di provvedimenti i quali non sono eterogenei rispetto al fine che ci proponiamo, ma sono tutti tesi a far sì che la riforma possa avere un minimo di prati-

cabilità attraverso, appunto, l'approvazione di una costellazione di norme che si trovano certamente sulla direttrice del grande processo riformatore che viene proseguito con la redazione — e mi auguro l'approvazione — di questo testo.

Quando si è prospettata in Commissione la necessità di intervenire a scopo deflattivo sui riti alternativi si è reso indispensabile che ciò venisse parametrato, coniugato e in qualche modo compenetrato con la possibilità di funzionamento sia del nuovo rito monocratico sia di quello del giudice unico di primo grado in composizione collegiale; se noi pertanto, rubando un'espressione immaginifica dell'onorevole Pecorella, che definiva quello in esame una specie di « provvedimento Arlecchino », lo riduciamo ad un « provvedimento Pulcinella », non facendo altro che dare una visione riveduta e corretta del rito pretorio, non cominciamo nemmeno un processo riformatore, ma ci limitiamo ad un aggiustamento meramente simbolico e formale rispetto a ciò che viene segnalato come una necessità da tutti i gruppi politici. Si converrà infatti che intervenire, per esempio, sull'eccepibilità della parte e sulla competenza delle indagini del pubblico ministero è esigenza avanzata soprattutto dai gruppi dell'opposizione; si converrà anche che parlare di un potenziamento dei riti alternativi, sia sotto il profilo della richiesta di pena della parte sia di quello del nuovo rito abbreviato, è esigenza largamente e diffusamente segnalata anche nei discorsi tenuti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario sia dal procuratore generale presso la Corte di cassazione sia da pressoché tutti i procuratori generali presso i distretti di corte d'appello.

Per rispondere ad una comune esigenza, originariamente si pensava ad una unificazione del rito, mentre oggi siamo dovuti accedere alla tesi di differenziare a seconda che si tratti di reati di maggiore o minore gravità, con la conseguente competenza del giudice unico in veste monocratica o collegiale. Ciò, però, non può essere sganciato dall'ultima parte del provvedimento (dall'articolo 47 in poi)

perché definire gli articoli 47 e seguenti senza essere intervenuti sull'udienza preliminare, con gli aggiustamenti che saranno decisi dall'Assemblea, è a mio avviso un'operazione monca.

In occasione di numerosi convegni, dal mondo accademico ed anche dal Parlamento attraverso le proposte di legge che in qualche modo sono state inserite nell'imbuto del testo unificato oggi in esame, ci è stato segnalato che l'udienza preliminare ha sostanzialmente rappresentato un fallimento, opinione ripresa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione; pertanto, affermare oggi che ci prepariamo ad affrontare una riforma lasciando in piedi la parte forse più distorsiva sia del rito accusatorio sia della possibilità di rendere in qualche modo concreta la prospettiva della terzietà del giudice e della parità delle parti, è secondo me una richiesta riduttiva alla quale non posso non essere contrario.

La proposta del relatore è di cominciare l'esame degli articoli, di andare avanti con impegno e disponibilità, come abbiamo fatto in Commissione e in ogni altra occasione, nei confronti delle sollecitazioni che vengono dall'opposizione, di trovare in qualche modo un punto di sintesi sulla scorta degli obiettivi comuni e di verificare la possibilità di varare almeno una parte micrometrica del provvedimento; rinunciare però al corpo, all'anima del provvedimento stesso non trova la condivisione né del relatore né — immagino — del gruppo di mia appartenenza.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, colleghi, i democratici di sinistra sono nettamente contrari alla proposta avanzata poco fa dal collega Pecorella del gruppo di forza Italia. Noi crediamo fermamente nel processo riformatore della giustizia italiana al quale stiamo faticosamente, ma con molta passione,

lavorando e pensiamo che il provvedimento oggi in esame rappresenti uno dei momenti più importanti e significativi di tale processo.

Penso che non sia nostro compito discutere causidicamente sulle reali volontà del Governo, del ministro. Dobbiamo prendere atto di quanto viene dichiarato nelle aule parlamentari e, pochi istanti fa, abbiamo ascoltato con molta chiarezza la parola del sottosegretario Li Calzi che, fino a prova contraria, rappresenta legittimamente e politicamente il ministro Diliberto. La posizione del Governo, quindi, è nitida e chiara: comunque, al di là della posizione del Governo, ciò che è importante in una democrazia parlamentare è la volontà del Parlamento ed evidentemente la volontà della maggioranza che si esprime in Parlamento. Ebbene, la volontà della maggioranza è quella di realizzare la riforma del giudice unico nel modo migliore possibile: questo significa sostenere la riforma stessa con una serie di interventi normativi, sui quali stiamo seriamente lavorando. Seramente abbiamo lavorato anche sul testo unificato al nostro esame, se è vero come è vero che abbiamo sviluppato e realizzato una discussione molto approfondita: quando, come è avvenuto in Commissione, si esprimono centinaia di voti, si registra una serie numerosissima di interventi, sempre apprezzabili, importanti, acuti, evidentemente vi è stata una discussione approfondita, vi è stato un esame serio delle proposte di legge.

Si osserva che nel testo al nostro esame vi è un'articolazione di proposte che conducono ad una sorta di «testo Arlecchino»: in realtà, nella mia breve esperienza parlamentare, ho registrato spesso la necessità, governativa e parlamentare, di affrontare ed esaminare testi molto articolati, che ad una prima impressione possono anche apparire disarticolati. Così non è, però, nella fattispecie: se interveniamo in materia civile, come avviene con i primi articoli di questo testo, è perché l'intervento è assolutamente necessario sul piano strumentale per far funzionare il giudice unico. Il

giudice monocratico, infatti, si occuperà non soltanto di affari penali, ma anche e soprattutto di questioni civili: dobbiamo allora rafforzare la funzionalità del sistema civilistico, e questo tentiamo di fare redistribuendo una serie di competenze rispetto al pretore che non esisterà più, al conciliatore che non vi sarà più e al giudice di pace, che come figura istituzionale e giurisdizionale deve essere sempre più rafforzato.

Possiamo noi pensare ad una piena efficienza del giudice unico di primo grado, se non poniamo mano, come stiamo tentando di fare, alla materia incandescente dei riti alternativi? Penso proprio di no; e noi ci occupiamo dei riti alternativi in maniera, direi, efficace, intelligente: bene ha fatto il relatore Carotti a ricordarlo. Possiamo noi mantenere un patteggiamento nei termini in cui è oggi disciplinato? Possiamo mantenere un giudizio abbreviato che in questi anni non ha raggiunto gli obiettivi di deflazione che doveva perseguire? Io dico di no: se vogliamo un giudice unico senza il supporto di tutto questo minimale corredo normativo, certamente non andremo molto lontano.

Mi chiedo, allora, se questa riforma sia veramente voluta e se molti abbiano, come ritengo, avuto un ripensamento sulla strada di Damasco. La riforma è stata approvata a larghissima maggioranza e l'ottimo relatore del progetto di legge per l'istituzione del giudice unico di primo grado è un esponente del gruppo di forza Italia: ricordo che, all'epoca, la sua relazione fu entusiastica e non mi risulta che egli abbia mutato opinione, mentre mi risulta che altri l'abbiano cambiata. Concludo, dunque, ribadendo la posizione del nostro gruppo contraria alla proposta dell'onorevole Pecorella.

RAFFAELE MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, che il ministro Diliberto abbia

chiaramente invitato la Commissione a separare le parti di questo provvedimento, che renderanno possibile l'entrata in vigore della riforma del giudice unico, è pacifico: ero presente io e non vi è dubbio alcuno. Ebbene, non siamo contro il giudice unico, che ormai è stato istituito: si tratta di fare in modo che il giudice unico entri in funzione il 2 giugno 1999. Per farlo, non c'è bisogno — mi permetto di dirlo — di discutere dell'udienza predibattimentale o di quella preliminare, tanto è vero che il disegno di legge governativo era minimale.

Sono anche d'accordo sulle osservazioni che riguardano la delimitazione dell'oggetto del contendere, cioè sul fatto che si debba estenderlo alla parte civilistica. Siamo, quindi, favorevoli ai primi sette-otto articoli e su questo punto, infatti, abbiamo raggiunto l'accordo in Commissione. Siamo altresì d'accordo sul fatto che si debba estendere il nostro esame all'attività del pubblico ministero, per quanto riguarda la sua competenza. Non siamo, invece, d'accordo sul fatto che si debbano esaminare punti assolutamente irrilevanti ai fini dell'entrata in vigore della normativa sul giudice unico. Si tratta di parti importanti e il Governo lo sa; il Governo non è d'accordo su questo provvedimento e lo deve dire chiaramente. Accolgo l'invito dell'onorevole Benedetti Valentini. È inutile nascondere: non era d'accordo su alcuni punti ed allora bisogna dirlo nell'interesse generale.

Esaminiamo, quindi, la parte civilistica, quella che riguarda l'attività del pubblico ministero e le impugnative sulla competenza, estendiamo l'indagine anche al rito e vediamo cosa si può approvare o meno di questo provvedimento per quanto riguarda le garanzie del rito del giudice unico nella composizione monocratica. Tutto il resto, Presidente, è opportuno che sia approfondito e sia oggetto di un esame molto più accurato. Noi non ci opponiamo, anzi le condividiamo perfettamente, ad alcune parti relative all'udienza predibattimentale che dovrebbe sostituire l'udienza preliminare. Vi è, tuttavia, un punto che non condividiamo e su di esso

— parliamo chiaramente — non si sa cosa potrà succedere: la data del 2 giugno sicuramente non sarà rispettata.

Per quanto riguarda, invece, le parti concernenti l'entrata in vigore in maniera efficace della riforma del giudice unico, siamo disposti a discuterle e ad approvarle rapidissimamente. Sui primi sei-sette — o addirittura otto — articoli abbiamo raggiunto l'accordo in Commissione in una giornata. Il Governo proponeva l'accantonamento dell'articolo 9: ciò è giusto, perché si tratta di un tema delicatissimo, quello dell'oblazione nei delitti perseguibili a querela. I contrasti, quindi, esistono.

La mia proposta è un po' più estensiva di quella del collega Pecorella, relativa all'articolo 47, e riguarda la parte civilistica, l'attività del pubblico ministero e il rito davanti al giudice unico in composizione monocratica.

ROBERTO MANZIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, probabilmente è necessario fare il quadro della situazione, con la massima pacatezza possibile e nella consapevolezza che le cose che diciamo e che poi, conseguentemente — anzi, a volte, non tanto conseguentemente —, decidiamo non appartengono soltanto alla sfera complessiva di quest'Assemblea, ma hanno un'incidenza concreta nelle vicende quotidiane di tanti cittadini.

Tutti abbiamo partecipato all'inaugurazione dell'anno giudiziario ed abbiamo verificato come nelle relazioni dei vari procuratori generali, a parte qualche accenno critico rispetto all'impianto complessivo, vi fosse un'esortazione a fare in modo che, comunque, molto prima del 2 giugno, momento nel quale il provvedimento dovrebbe entrare in vigore, vi sia un dato normativo chiaro. Questa spinta complessiva, oltre ad essere venuta dalle varie relazioni dei procuratori generali, proviene anche da settori della magistratura, dell'avvocatura e degli addetti ai lavori.

Ma poiché in quest'aula facciamo politica, è bene che ci diciamo certe cose con grande chiarezza e con profonda onestà. Il gruppo che rappresento è stato l'unico ad opporsi con fermezza — in un certo periodo — a quella norma che lo stesso relatore del provvedimento (un collega di forza Italia) aveva definito come una svolta epocale. Noi sostenemmo con forza che ciò avrebbe costituito un abbassamento dei livelli di garanzia e che un affievolimento di garanzie sarebbe disceso specialmente dal magma di processi attribuito al giudice unico di primo grado in composizione monocratica. Veniva meno complessivamente l'udienza preliminare, la quale però rappresentava un filtro, un baluardo invalicabile rispetto all'attività investigativa svolta dal pubblico ministero. Tutti risposero che le nostre erano lamentele, probabilmente derivanti da una posizione strumentale di chi in qualche modo voleva opporsi per il gusto di dichiararsi contrario. A distanza di tempo (tutti conosciamo le traversie di questo provvedimento) si ritorna in aula. E mi fa specie verificare che oggi le critiche vengono proprio da alcuni di quei gruppi che — perché incaricati della relazione o, comunque, perché profondamente convinti — avevano esaltato la valenza complessiva del testo.

Per la verità, tali critiche non riescono neppure ad essere univoche, visto che il collega Pecorella per il gruppo di forza Italia chiede una cosa, mentre il collega Marotta, sempre il gruppo di forza Italia, ne chiede sostanzialmente un'altra. Mi rendo conto che le diversità all'interno dei vari gruppi hanno una loro ragion d'essere, visto che ognuno di noi è portatore di una cultura giuridica completamente diversa. Però vorrei fosse manifestata la capacità di non avere atteggiamenti strumentali.

Richiamandomi agli argomenti che ho sempre sostenuto continuo a dire che il modello di giudice unico di primo grado non mi piace. Però è una legge, approvata da questo Parlamento; ed in una logica democratica io ho l'obbligo di rispettare le scelte effettuate — spero consapevolmente

— dalla maggioranza dei colleghi (non parlo della maggioranza di Governo). Si tratta di determinazioni che, sempre secondo la stessa impostazione, continuo a non condividere; e basta scorrere gli emendamenti del mio gruppo per verificare che le perplessità riguardano tutta una parte del provvedimento. Mi riferisco alla stessa parte alla quale ha fatto riferimento il rappresentante del Governo, l'onorevole sottosegretario Li Calzi, che ha proposto di verificare in aula l'andamento del provvedimento per poi decidere il da farsi rispetto agli articoli 22 e seguenti. Mi sembra l'atteggiamento più coerente. È chiaro che una parte delle norme, anche quelle che incidono nel campo civilistico, deve assolutamente essere valutata. Però occorre sgombrare il campo da preconcetti. Personalmente subisco questa norma, signor Presidente, ma anche nella logica democratica di dover subire noi abbiamo la necessità, anzi l'obbligo, di intervenire.

Ribadisco quindi che da parte del mio gruppo continuano a sussistere talune perplessità. Prendo atto dei ravvedimenti intervenuti in corso d'opera e mi auguro non siano strumentali. Però non possiamo accedere alla proposta del collega Pecorella. Ci sembra molto più ragionevole, semmai, quella del collega Marotta, che ha una visione complessiva del problema (che non riguarda solo le norme penali-stiche). Rivendichiamo — come spesso abbiamo fatto in Commissione giustizia — la capacità di misurarci nel merito del singolo articolo: possiamo andare avanti con quelli rispetto ai quali si registrerà un'ampia convergenza. Ma ribadisco che le più significative perplessità del mio gruppo attengono gli articoli 22 e seguenti.

È giusto vi sia stato un intervento rispetto ai riti alternativi (patteggiamento e rito abbreviato); è stato un passaggio meritorio. Ma non riteniamo in assoluto che questa modifica rispetto ai riti alternativi sia incompatibile con il mantenimento dell'udienza preliminare. Nella specie, riteniamo che limitare il patteggiamento all'udienza preliminare (come so-

glia temporale) sia possibile, così come è compatibile con l'udienza predibattimentale.

Il modello dell'udienza predibattimentale non ci piace perché snatura complessivamente il codice del 1988-89, frutto di dieci anni di lavoro. In una società che è diventata supersonica noi abbiamo la pretesa di fare in dieci mesi quello che i nostri padri hanno fatto in dieci anni: non mi pare che dal punto di vista qualitativo il risultato sia lo stesso.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi, chiedo all'onorevole Pecorella di valutare l'opportunità di rinunciare alla sua richiesta, accedendo peraltro alla richiesta formulata dall'altro rappresentante del gruppo di forza Italia, onorevole Marotta.

Chiedo, cioè, di permettere all'Assemblea di esaminare oggi gli articoli che in sede di Comitato dei nove e di Commissione sono stati già esaminati ed approvati all'unanimità — senza contrasto tra maggioranza, opposizione e Governo — e di proseguire in maniera costruttiva il lavoro in sede di Comitato dei nove, verificando momento per momento i punti che possono essere di contrasto, fino ad arrivare a quelle parti sulle quali il contrasto potrebbe essere insuperabile, nel qual caso si potrebbe anche accedere ad eventuali proposte di stralcio.

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella?

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, mi sembra che la proposta del rappresentante del Governo apparentemente abbia una sua logica: vedere quel che si può fare, dopo di che, se non si può andare avanti, rimettere — come si suol dire — i cavalli al punto di partenza.

In realtà, la questione è di metodo generale e riguarda il modo di affrontare il problema della riforma del codice penale e del codice di procedura penale.

Come ha detto lo stesso rappresentante del Governo in Commissione, vi sono parti che richiedono globalmente un intervento su cui il Ministero di grazia e giustizia sta già lavorando.

A questo punto, affrontare un tema che impegni necessariamente l'Assemblea per moltissime sedute e trovarsi poi a dover rinviare in Commissione l'intero testo rappresenterebbe, a mio giudizio, un fuor d'opera, ovvero un modo sperimentale di procedere: è sufficiente verificare l'elenco delle materie al nostro esame per rendersi conto che sarà assolutamente impossibile che il testo, così com'è, possa essere licenziato dalla Camera e dal Senato della Repubblica entro il 2 giugno prossimo.

Viceversa, se oggi decidessimo di rimettere in Commissione soltanto quelle parti che rappresentano motivi di contrasto e di difficoltà e su quelle tornare successivamente in aula, probabilmente riusciremmo a regolamentare il rito del giudice unico in tempi congrui.

Questa, comunque è una scelta che, a mio giudizio, va fatta inizialmente, in modo da avere un binario chiaro, all'interno del quale sia possibile prendere una decisione in tempi brevi.

In questo senso, mi sembra che sia più utile e più opportuno, nonché concretamente più fattibile, fare una scelta iniziale sulle parti che non presentano difficoltà e riportare successivamente il provvedimento in aula.

Insisto, quindi, in questo senso, per una questione di metodo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta di rinvio in Commissione formulata dall'onorevole Pecorella.

(È respinta).

(Esame degli articoli - A.C. 411)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del progetto di legge, nel testo unificato della Commissione, e degli emendamenti presentati.

Comunico che la Commissione bilancio, in data odierna, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del provvedimento, con le seguenti condizioni:

all'articolo 5, sia modificato il comma 1, prevedendo che la rideterminazione delle indennità previste all'articolo medesimo sia armonizzata con le indennità spettanti ai giudici di pace in materia civile e penale ai sensi dell'articolo 11 del disegno di legge A.C. 1873, attualmente all'esame del Senato (S. 3160);

all'articolo 8, il comma 2, sia sostituito con una diversa formulazione che stabilisca che il numero delle assunzioni non potrà comunque eccedere quello previsto nella relazione tecnica e garantisca la compatibilità degli inquadramenti con i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio disciplinati dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'articolo 22 della legge n. 448 del 1998;

l'articolo 16 sia modificato con la previsione di una congrua ed adeguata copertura finanziaria, basata sulla considerazione della serie storica dei pagamenti effettuati negli esercizi trascorsi a titolo di risarcimento dei cittadini detenuti ingiustamente, per i nuovi oneri da esso recati, che, apparendo statisticamente prevedibili, non rivestono caratteristiche tali da consentire il ricorso al fondo generale per le spese impreviste;

siano soppressi gli articoli 90 e 91, sostanzialmente coincidenti con il contenuto degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 399 del 1998, convertito dalla legge n. 399 del 1998;

sia soppresso l'articolo 92, che appare in contrasto con la riduzione dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 39, comma 2, della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 448 del 1998 e, prevedendo assunzioni da effettuarsi al di fuori delle procedure concorsuali selettive previste in via generale per l'accesso al pubblico impiego, comporterebbe inevitabili richieste emulative di soggetti in analoga situazione, con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

l'articolo 93 sia modificato sia per quanto attiene alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, che devono essere adeguati a quelli stimati dalla relazione tecnica nonché alle ulteriori modifiche richieste nel presente parere ed imputati al bilancio 1999-2001 in gestione, sia per quanto concerne la decorrenza iniziale degli oneri stessi, che deve essere spostata dal 1998 al 1999;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al comma 1 dell'articolo 5 allo scopo di rendere coerenti le sue disposizioni con i criteri generali per l'aggiornamento triennale delle indennità in questione, indicati nell'articolo 11, comma 4, della legge n. 374 del 1991, che parametrizza gli aumenti all'indice generale dei prezzi al consumo;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Marotta 1.3, Gazzilli 8.2, sull'articolo aggiuntivo Carmelo Carrara 15.01, sugli identici emendamenti Gazzilli 92.1, Simeone 92.2 e Lumia 92.3 in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, ho ascoltato la sua lettura integrale del parere espresso dalla Commissione bilancio (l'avevo già scorso rapidamente perché me ne aveva cortesemente fornito una copia). Mi permetto di chiedere, come minimo, che la Commissione giustizia sia posta a questo punto nelle condizioni di riconvocarsi per esaminare questo parere.

Si tratta di un parere di grande peso e frutto di notevole competenza; se non vi fosse stata altra prova delle implicazioni notevolissime e delle difficoltà che ha sul proprio cammino questo testo, vi sarebbe comunque quella oggettivamente data dal parere espresso dall'importante e fondamentale Commissione bilancio.

Le faccio osservare, onorevole Presidente (ma lei lo avrà già fatto per proprio conto) che alcune di queste osservazioni rimettono sostanzialmente in discussione la funzionabilità (il termine non mi piace ma rende l'idea) di parti che non sono essenziali, come abbiamo detto finora, alla piena entrata in vigore della normativa concernente il giudice unico.

Sottolineo (ma lo avrà notato lei stesso e ai colleghi non sarà sfuggito) che alcune di queste osservazioni riguardano miliardi e miliardi, ossia si parla di un qualcosa che incide profondamente anche sull'aspetto di carattere economico-finanziario del provvedimento stesso.

Le chiedo pertanto, a questo punto, come minimo, che l'esame dell'argomento venga sospeso e che la II Commissione sia posta nelle condizioni di riunirsi per esaminare le penetranti osservazioni che la Commissione bilancio ha sottoposto alla nostra attenzione. Accettare almeno questo, mi pare che sia un atto di responsabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Marino, aveva chiesto di parlare?

GIOVANNI MARINO. Sì, Presidente, intendevo associarmi alle considerazioni

svolte dall'onorevole Benedetti Valentini, ma rinuncio a svolgere il mio intervento.

PIERLUIGI COPERCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Presidente, intervengo per associarmi a quanto ha appena detto il collega Benedetti Valentini, anche in considerazione del fatto che la Commissione bilancio chiede la soppressione integrale di alcuni articoli. Ora, poiché l'argomento di questa legge è interconnesso con quello di altri provvedimenti attualmente all'esame della Camera e del Senato, penso che una riconsiderazione generale della materia sia opportuna da parte della II Commissione.

PRESIDENTE. Riassumendo, i colleghi Benedetti Valentini, Marino e Copercini chiedono sostanzialmente, sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio, che la II Commissione si riunisca per valutare il contenuto ed eventualmente deliberare in proposito. Qual è il parere del relatore su tale richiesta?

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Innanzitutto volevo chiedere dei chiarimenti alla Commissione che ha espresso il parere in relazione alla prima delle condizioni che fa riferimento alla necessità di armonizzazione con un disegno di legge che è attualmente all'esame del Senato. Francamente mi riesce incomprensibile capire perché noi dovremmo prevedere un'armonizzazione con una norma che è ancora in itinere al Senato e perché non potrebbe avvenire il contrario, cioè che sia il Senato a tenere conto delle nostre determinazioni. Altrettanto vale per l'emendamento Marotta 1.3 sul quale è stato espresso parere contrario da parte della Commissione bilancio sulla base di un maggiore onere che francamente non riesco a comprendere.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dai colleghi il parere del relatore è che noi potremmo procedere all'esame di

tutti quegli articoli e quegli emendamenti che non sono comunque oggetto da osservazioni o condizioni da parte della Commissione bilancio, accantonandoli per poi riservarci nella prossima riunione del Comitato dei nove di esaminare approfonditamente le osservazioni e condizioni che sono state avanzate.

PRESIDENTE. Sta bene. Se il collega Benedetti Valentini insiste nella sua richiesta di deliberazione dell'Assemblea, sottopongo all'Assemblea la questione.

Ad ogni modo, la mia opinione è la seguente: poiché si tratta di un intervento sull'articolo 5, propongo di iniziare l'esame dei primi quattro articoli del provvedimento. Una volta giunti all'esame dell'articolo 5, potremo valutare se sia il caso di sospendere l'esame del provvedimento o di prendere atto delle diverse valutazioni che potranno essere avanzate. Onorevole Benedetti Valentini, insiste nella sua richiesta?

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, le risponderò in modo realistico. Il provvedimento ha una sua organicità e di conseguenza iniziare ad esaminare i primi articoli quando la Commissione bilancio ci fa delle osservazioni è assolutamente sbagliato. Ciò è dettato da una volontà politica perversa e sbagliata. Se lei pone in votazione la mia richiesta, è evidente che si sta chiamando la maggioranza a bocciare una proposta ragionevole e quindi io non posso che rinunciare perché altrimenti peggiorerei la situazione. Se lei ritenesse di fare opera costruttiva, credo sarebbe più opportuno tornare ad esaminare il provvedimento in Commissione fin da ora in maniera organica, altrimenti ritiro la proposta ma, a mio parere, si sta facendo una cosa fatta male e voi lo sapete benissimo.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 411)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo unificato della Com-

missione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 411 ed abb. sezione 1*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PIETRO CAROTTI, Relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Marotta 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale, a nome del gruppo di alleanza nazionale.

Preavviso di votazioni elettroniche
(*ore 10,05*).

PRESIDENTE. Avverto che decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,05, è ripresa alle 10,25.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame articolo 1)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marotta 1.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(<i>Presenti</i>	327
<i>Votanti</i>	298
<i>Astenuti</i>	29
<i>Maggioranza</i>	150
<i>Hanno votato sì</i>	297
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marotta 1.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(<i>Presenti</i>	339
<i>Votanti</i>	338
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	170
<i>Hanno votato sì</i>	337
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Marotta 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, colgo quest'occasione per sottoporre all'attenzione sua e dell'Assemblea una questione che si ripropone — ahimè — con una certa frequenza riguardo ai pareri della Commissione bilancio sulle quantificazioni e la copertura degli oneri.

Sull'emendamento Marotta 1.3 l'apposito Comitato della Commissione bilancio ha espresso parere contrario: è lapalissiano che, aumentando i compiti dei giudici di pace, aumenta anche il numero di sentenze emesse e poiché per ogni sentenza è prevista un'indennità, vi sarà anche un aumento di spesa.

Vorrei svolgere due brevissime argomentazioni. La prima: ho chiesto al presidente della Commissione bilancio di richiedere uno studio al servizio bilancio affinché sia quantificato rispetto ad un

anno di riferimento (il 1996, per il quale disponiamo ormai dei rendiconti) l'effetto prodotto dal mancato rispetto da parte dell'Assemblea dei pareri della Commissione bilancio. Ciò allo scopo di evitare che ogni anno la Corte dei conti emetta un giudizio negativo indistinto sui comportamenti del Parlamento ed in modo da essere consapevoli che, se i conti non quadrano, ciò è dovuto al fatto che vi sono anche responsabilità che certo non possono essere fatte ricadere né sugli uffici della Camera né sul Servizio bilancio, che puntualmente segnala casi in cui viene sfiorato il *plafond*, né soprattutto sul Comitato pareri della Commissione bilancio o su quest'ultima.

È una questione che dovremmo affrontare. Al Senato l'hanno risolta, mentre noi non riusciamo a trovare un meccanismo per evitare che, al di là della rapida lettura del parere della Commissione bilancio, del quale nessuno tiene conto, si continui ad alzare la mano o a premere il pulsante, determinando spese che non so se ci consentiranno — lo dico nell'interesse del Governo — di mantenere il patto di stabilità.

Il secondo problema è il seguente. Poiché questa mattina il Comitato pareri ha chiesto alla Commissione di merito di rifare tutti i conti relativi alle quantificazioni e alle coperture relative all'articolo 93, se dovesse essere approvato questo emendamento, diventerà opportuno — anzi necessario — adottare la relativa quantificazione e prevedere nell'articolo 93 l'apposita copertura: in caso contrario, la spesa resterebbe scoperta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, in effetti il mio emendamento 1.3 ha ovviato ad un errore, ad una lacuna del testo. Già dal 1° maggio 1995, *ratione materiae*, sono attribuite alla cognizione del giudice di pace non solo le cause che riguardano le distanze ma anche quelle relative alle immissioni (articolo 844, del

codice civile). Avendo rilevato questa omissione, ho aggiunto anche questa categoria di cause.

Si dice che non ci sarebbe copertura. Ma come non ci sarebbe copertura? Se non le attribuiamo al giudice di pace, per effetto dell'articolo 4, le dobbiamo attribuire alle sezioni stralcio, le quali pure sono pagate, se non ricordo male, con un'indennità rapportata al numero dei provvedimenti? Allora, è assurdo non attribuire al giudice di pace la cognizione di cause che già sono di sua competenza...

ANTONIO BOCCIA. Ma voi le avete aumentate a 150 mila lire!

RAFFAELE MAROTTA. Non abbiamo aumentato niente. Comunque, per effetto dell'articolo 4, andrebbero attribuite alle sezioni stralcio, che pure sono pagate con un'indennità rapportata al numero dei provvedimenti.

Poi eventualmente si potrà provvedere. Noi dobbiamo approvare un provvedimento razionale, che si regga; la questione potrà essere affrontata quando esamineremo l'articolo sulla copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armani. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI. Indipendentemente dall'emendamento Marotta 1.3, che, alla luce delle argomentazioni portate dal collega, mi sembra possa essere accettato, in quanto si tratta del trasferimento di un onere da una competenza ad un'altra, fermo restando che l'onere esiste, vorrei associarmi a quanto detto dal collega Boccia, fra l'altro presidente del Comitato pareri della Commissione bilancio, per quanto riguarda la verifica *a posteriori* degli errori che vengono compiuti in termini di copertura e che poi si trasformano in maggiore onere per il bilancio dello Stato. Mi sembra una considerazione molto opportuna.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Il collega Boccia ha svolto considerazioni molto serie, però ha scelto il momento più sbagliato per farlo, perché ha colto l'occasione della votazione di questo emendamento, rispetto al quale ritengo che il parere della Commissione bilancio non possa essere per nulla condiviso. Qui non c'è affatto un aggravio di spesa. Come opportunamente ha ricordato il collega Marotta, qui c'è un risparmio di spesa: se queste cause non vengono assegnate alla competenza del giudice di pace, rimarranno assegnate alle sezioni stralcio e ogni sentenza in questa materia costerà quattro volte quello che invece costerebbe con il giudice di pace.

RAFFAELE MAROTTA. Bravo!

FRANCESCO BONITO. Questo è il discorso sul piano strettamente attinente alla materia.

PRESIDENTE. Quindi non c'è una trascuratezza nei confronti del parere, ma una valutazione diversa?

FRANCESCO BONITO. Assolutamente. Vorremmo fornire al collega Boccia questi ulteriori elementi di conoscenza per convincerlo che vogliamo assolutamente rispettare il parere della Commissione bilancio.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Vorrei aggiungere a quanto chiarito dall'onorevole Marotta e dall'onorevole Bonito — che giustamente hanno posto l'accento sul fatto che intanto si tratta di una specificazione di una competenza che era attribuita già dal 1995 al giudice di pace e che, per altro versante, non sussiste un problema di aggravamento di spesa, ma semmai un problema contrario — che non mi convince l'automatismo sotteso al parere della Commissione bilancio. All'arti-